



NEWS

# Euroconference

**Edizione di venerdì 19 Settembre 2025**

## **DIRITTO SOCIETARIO**

**Valutazione e liquidazione della quota del socio uscente nelle società di persone**

di **Valerio Sangiovanni**

## **GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI**

**Contabilizzazione delle fatture ricevute da prestatori esteri**

di **Viviana Grippo**

## **PENALE TRIBUTARIO**

**Frode carousel: amministratori legittimati all'impugnazione del sequestro sulla società filtro**

di **Angelo Ginex**

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**I conferimenti di studi professionali non regolamentati dal sistema ordinistico**

di **Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365**

## **ACCERTAMENTO**

**Nei primi recuperi superbonus, sanzioni ai contribuenti nella misura del 100%**

di **Silvio Rivetti**

## **EDITORIALI**

**Master AI Manager: diventa lo specialista in AI dello Studio del Commercialista**

di **Milena Montanari**


## ***Valutazione e liquidazione della quota del socio uscente nelle società di persone***

di **Valerio Sangiovanni**

Rivista **AI Edition** - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

**BILANCIO, VIGILANZA  
E CONTROLLI**

**IN OFFERTA PER TE € 117 + IVA 4%** anziché € 180 + IVA 4%  
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta  
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**  
**Abbonati ora**

### **Inquadramento normativo**

Nelle società di persone, le vicende che possono portare alla cessazione del rapporto sociale limitatamente a un solo socio sono le seguenti: morte del socio, recesso ed esclusione. Queste fattispecie sono oggetto di apposite separate disposizioni del Codice civile:

? l'art. 2284, c.c. disciplina la morte del socio;

? l'art. 2285, c.c. regola il recesso del socio;

? gli artt. da 2286 a 2288, c.c. si occupano dell'esclusione del socio.

Queste 3 vicende sono accomunate dal fatto che al socio (o al suo erede, in caso di morte) va pagata una somma di danaro quale conseguenza della cessazione del rapporto sociale. La procedura di valutazione e liquidazione della quota del defunto è disciplinata in una disposizione espressa: l'art. 2289, c.c. La legge prevede anzitutto che: *«nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota»* (art. 2289, comma 1, c.c.).

La disposizione significa che il socio o i suoi eredi non hanno diritto all'assegnazione di determinati beni di proprietà della società, bensì unicamente a un importo che li ristori del valore della partecipazione.

Inoltre, seppure ciò non risulti in modo espresso nel testo dell'art. 2289, comma 1, c.c., si può ricavare dalla disposizione che il socio (o i suoi eredi) deve agire nei confronti della società. L'eventuale causa vede come attore il socio e come convenuta la società. La società deve trovare le risorse per pagare il socio. Se il socio che muore, recede o viene escluso è titolare di una piccola percentuale del patrimonio della società (5% o 10%) sarà facile pagargli la buonuscita; viceversa, se la partecipazione del socio è elevata, diventa più complesso per la società reperire le risorse necessarie.

Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite<sup>[1]</sup>. Secondo le Sezioni Unite, la domanda di liquidazione della quota di una società di persone, da parte del socio receduto o escluso ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società e, pertanto, va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche i soci.

Può tuttavia capitare che la società si sia ridotta a un socio unico: si pensi al caso in cui la società sia originariamente composta di 2 soci e uno di essi receda o venga escluso. In situazioni del genere, può bastare citare in giudizio l'unico socio rimasto. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di S.n.c., con riferimento alla domanda di liquidazione della quota, il necessario contraddittorio nei confronti della società può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui sia convenuta in giudizio non la società, ma tutti i suoi soci, ove risulti accertato che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere il proprio credito vantato nei confronti di essa<sup>[2]</sup>.

Bisogna attribuire un valore alla quota, per poter pagare la somma corretta al socio. Al riguardo sovrviene il comma 2, dell'art. 2289, c.c., secondo cui *«la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento»*. Sono 2 i principi che emergono da questa disposizione. In primo luogo, viene statuito il criterio di valutazione della partecipazione societaria, che è quello della situazione patrimoniale. In secondo luogo, si indica qual è il momento in cui "fotografare" la situazione della società. Rilevante è il giorno in cui si verifica lo scioglimento. Ciò significa che va redatta una situazione patrimoniale *ad hoc*. Quest'ultimo principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione, secondo la quale la situazione patrimoniale da assumere ai sensi dell'art. 2289, c.c., a base della liquidazione della quota di un socio uscente non può essere redatta facendo riferimento all'ultimo bilancio, ma occorre tener conto dell'effettiva consistenza al momento della uscita del socio, sicché, ai fini della determinazione del valore dell'avviamento – la cui rilevanza si proietta nel futuro, traducendosi nella possibilità di maggiori profitti per i soci superstiti – vanno considerati non solo i risultati economici della gestione passata, ma anche le prudenti previsioni della futura redditività dell'azienda<sup>[3]</sup>.

Come ci si può immaginare, diverse liti riguardano la valutazione della quota: la società propone un prezzo basso, mentre il socio uscito o i suoi eredi chiedono un importo maggiore.

### **Le operazioni in corso**

Una disposizione di dettaglio prevede poi che *«se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime»* (art. 2289, comma 3, c.c.). La situazione patrimoniale fotografa la situazione della società in un determinato momento. Potrebbero tuttavia essere in corso operazioni significative che implicheranno utili o perdite per i soci. Ecco allora che il Legislatore impone di considerare anche detti risultati.

La norma, peraltro, rende più complesso l'accertamento del valore della quota: il valore della quota viene sì determinato sulla base della situazione patrimoniale, ma deve poi essere rettificato alla luce delle operazioni in corso.

Dell'impatto delle operazioni in corso sul valore della società, e dunque della quota, si è occupata un'ordinanza della Corte di Cassazione<sup>[4]</sup>. La società coinvolta è una S.n.c. e deve essere liquidata la quota del 25% di titolarità di una socia. Viene disposta una consulenza tecnica d'ufficio e la quota viene valutata 21.450 euro. La società è proprietaria di un terreno che costituisce pertinenza del fabbricato all'interno del quale si trovano i locali in cui è svolta l'attività della società. I locali sono tuttavia di proprietà degli altri soci, e non possono essere computati al fine di determinare il valore della società. Gli altri soci avevano sconfinato e occupato il terreno di proprietà della società. Teoricamente sussiste dunque un credito risarcitorio della società nei confronti dei soci occupanti e questo credito risarcitorio potrebbe aumentare il valore della società. La Suprema Corte si chiede se ci sia un'operazione in corso, ai sensi del comma 3, dell'art. 2289, c.c., di cui tenere conto ai fini della valutazione della quota. L'operazione in corso consiste nell'occupazione del terreno e nel danno che la società sta conseguentemente patendo. Nella fattispecie affrontata dalla Corte di Cassazione, la sussistenza di questa situazione di fatto (occupazione del terreno di proprietà della società da parte di una porzione di fabbricato appartenente ai soci della società), seppure astrattamente idonea a far sorgere un credito indennitario in capo alla società nei confronti degli occupanti, non risulta essersi mai tradotta in una richiesta stragiudiziale di pagamento, né tantomeno in una pretesa azionata in via giudiziale. Non può dunque, conclude la Suprema Corte, parlarsi di "operazione in corso", valutabile quale componente attiva ai fini della liquidazione della quota da assegnare al socio uscito dalla società.

### **Alcuni esempi di valutazione della quota del socio uscente**

Abbiamo appena visto le disposizioni di legge che regolano la valutazione della quota nelle società di persone in caso di cessazione del rapporto sociale limitatamente a un socio. Vediamo ora alcuni esempi giurisprudenziali di come è stata valutata la quota.

Di recente si è pronunciata la Corte di Cassazione<sup>[5]</sup>. La società presenta 2 soli soci, ciascuno dei quali al 50% del capitale. Uno dei 2 soci muore e lascia 4 eredi (la moglie e 3 figli). Il socio superstite apre la procedura di liquidazione dell'intera società. Gli eredi chiedono invece che sia pagato loro il controvalore della quota facente capo al *de cuius*. In primo grado il Tribunale di Cosenza rigetta la domanda, sulla base della considerazione che la società, nel frattempo, è stata cancellata dal registro delle imprese. La Corte d'Appello di Catanzaro ribalta però la sentenza di primo grado, osservando che il venir meno della società non fa venir meno il diritto di credito degli eredi dell'ex socio. La quota viene valutata 87.164 euro. Non essendoci più la S.n.c., per effetto della cancellazione della medesima dal registro delle imprese, viene condannato l'altro socio a pagare agli eredi detta somma. La Suprema Corte afferma che, nelle società di persone, la morte di uno dei soci determina lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto alla data del suo decesso, mentre i suoi eredi acquistano contestualmente il diritto alla liquidazione della quota secondo i criteri fissati dall'art. 2289, c.c. Gli eredi –

continua la Cassazione – non acquistano in automatico la posizione di socio alla morte del *de cuius*, ma solo un diritto di credito nei confronti della società.

Fra i precedenti di merito può essere utilmente segnalata una decisione della Corte d'Appello di Napoli<sup>[6]</sup>. Il giudice napoletano afferma che, nell'ipotesi di trasformazione da S.a.s. in S.r.l., cui è conseguito il recesso di un socio, la disciplina per la determinazione del valore della quota è quella dettata per le società di persone, con la conseguenza che non trova applicazione, neppure in via analogica, la disciplina della S.r.l. che, in caso di contrasto, affida detta determinazione a un terzo. La fattispecie può essere illustrata come segue. È corrente una S.a.s. che, a un certo punto, delibera di trasformarsi in S.r.l. 2 soci (un accomandante e un accomandatario) comunicano di voler recedere dalla società e chiedono il rimborso delle proprie quote. Poiché la società non provvede nel termine previsto, chiedono al Tribunale la nomina di un esperto che determini il valore delle quote. Nell'ambito del recesso dalla S.r.l., il comma 3, dell'art. 2473, c.c., prevede che: *«i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale ... su istanza della parte più diligente»*.

La questione che si pone è se questo comma, dettato per la S.r.l., sia applicabile anche al diverso caso della S.a.s. La Corte d'Appello di Napoli osserva che la disciplina applicabile in caso di trasformazione è quella della società *ante* trasformazione, in quanto sarebbe contraddittorio e contrario alla buona fede applicare la nuova disciplina (quella della S.r.l.) imponendo al socio dissenziente (della S.a.s.) di esserne comunque assoggettato. Non potendo applicarsi la disciplina delle S.r.l., continua il giudice napoletano, occorre aver riguardo alle disposizioni sulla S.a.s., che non prevedono alcun rinvio alla determinazione del terzo per la quantificazione del valore della quota, cosicché le contestazioni sul valore della quota devono essere rimesse a un giudizio a cognizione ordinaria.

I criteri di valutazione della quota previsti dall'art. 2289, c.c., sono derogabili dal contratto di società? La questione è stata oggetto di una sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore<sup>[7]</sup>. Gli eredi chiedono di ottenere il pagamento della somma loro spettante a titolo di liquidazione della quota. I criteri di valutazione indicati dal comma 2, dell'art. 2289, c.c., sono 2: l'uso della situazione patrimoniale al momento dello scioglimento. Nel caso affrontato dal giudice nocerino, lo statuto prevedeva che: *«in caso di morte di uno dei soci, gli altri dovranno liquidare agli eredi una somma pari al valore della quota del defunto, in base alla situazione patrimoniale della società, risultante dal bilancio successivo al decesso, salvo che gli eredi preferiscano continuare l'attività. La liquidazione avverrà in forma graduata ed entro cinque anni dal decesso»*.

Come si può notare, questa clausola non nega agli eredi il diritto di ottenere il pagamento, ma prevede che non si usi la situazione patrimoniale al momento del decesso, bensì una successiva situazione patrimoniale. Le ragioni di questa deroga sono in realtà comprensibili. Si consideri che la morte del socio può avvenire in qualsiasi giorno dell'anno ed è altamente improbabile che avvenga nel giorno di redazione della situazione patrimoniale. In altre parole,

l'applicazione rigida dell'art. 2289, c.c., obbliga sempre a redigere una situazione patrimoniale *ad hoc*, riferita al giorno esatto della morte del socio. Il testo dello statuto della S.n.c. riportato vuole evitare questo risultato, dando rilievo alla prossima situazione patrimoniale della società (in occasione del prossimo bilancio approvato). Secondo il Tribunale di Nocera Inferiore, l'art. 2289, c.c., è derogabile dal contratto di società. Le norme sulla valutazione della quota non sono imperative, e possono essere oggetto di una pattuizione diversa nell'atto costitutivo. Del resto, il medesimo art. 2284, c.c., nel disciplinare gli effetti della morte del socio, prevede la derogabilità, contenendo espressamente la previsione: «*salvo contraria disposizione del contratto sociale*». Nel caso di specie, gli eredi ritengono che la clausola statutaria li danneggi e sollevano alcune eccezioni, che non vengono però accolte. Gli eredi sostengono che la clausola non sarebbe loro opponibile, in quanto non sono soci della S.n.c. Il Tribunale di Nocera Inferiore chiarisce tuttavia che la clausola era vincolante per il *de cuius* (egli sì socio della società) e di riflesso vincola i suoi eredi. Gli eredi contestano poi che il nuovo bilancio non sarebbe stato da loro approvato né sarebbe stato a loro comunicato. Anche questa eccezione viene però rigettata, in primo luogo in quanto gli eredi non sono soci e non possono partecipare all'approvazione del bilancio; in secondo luogo, non ci sono disposizioni espresse che prevedano la comunicazione del bilancio agli eredi. Il giudice nocerino chiarisce che la clausola sopra riportata non impone la redazione di una situazione patrimoniale *ad hoc*, ma consente l'utilizzo del successivo bilancio. Il socio defunto deteneva il 25% del capitale della S.n.c. Il decesso del socio è avvenuto il 7 maggio 1998 e viene nominato un consulente tecnico d'ufficio, il quale usa il bilancio successivo al decesso, ossia quello al 31 dicembre 1998. La quota spettante agli eredi viene quantificata in 109.079 euro. In conclusione, il Tribunale di Nocera Inferiore condanna la società a pagare agli eredi detto importo.

La Corte di Cassazione, in tema di valutazione della quota *ex art.* 2289, c.c., ritiene che si debba tener conto anche del valore dell'avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell'impresa, considerato che la norma, facendo riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un solo socio, presuppone la continuazione dell'attività sociale che non può riferirsi solo a un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve essere valutata anche avuto riguardo alla sua fisiologica e naturale propensione verso il futuro<sup>[8]</sup>.

### **La presenza di immobili nel patrimonio della società**

Nelle società di persone, la compagine sociale si compone generalmente di pochi soci (spesso solo 2 o 3 persone). Inoltre, le tipologie di attività svolte non richiedono di solito grandi mezzi. Il valore della società, dunque, è per lo più piuttosto basso. Uno dei beni più importanti che potrebbe far parte del patrimonio della società è costituito da eventuali immobili, come il capannone o l'ufficio dove si svolge l'attività. Alcuni precedenti giurisprudenziali si sono occupati di valutazione della quota proprio nel caso in cui la società possedeva uno o più immobili.

Recentemente se ne è occupato il Tribunale di Roma<sup>[9]</sup>. La S.n.c. è composta di 2 soli soci, ciascuno al 50%. Uno dei 2 soci esercita il diritto di recesso e matura, dunque, il diritto di ottenere la liquidazione della propria quota. Il giudice romano premette che il patrimonio sociale, al momento della nascita della società, è formato dai conferimenti dei soci in funzione dell'esercizio in comune di un'attività di impresa; ne discende che il valore del patrimonio sociale al tempo del recesso è presuntivamente identificabile con il complessivo valore dei conferimenti, fino a che non si dimostrino vicende sopravvenute di tipo maggiorativo o riduttivo. In realtà, se sono passati diversi anni dalla costituzione della società, il patrimonio sociale è spesso radicalmente diverso da quello originario. Nel caso di specie la S.n.c. gestiva un'autocarrozzeria e aveva in proprietà l'immobile dentro il quale veniva svolta l'attività di carrozziere. Viene nominato un consulente tecnico d'ufficio, il quale attribuisce un certo valore all'immobile. Il Tribunale di Roma osserva che, trattandosi di immobile destinato ad attività di autocarrozzeria, non può attribuirsi allo stesso la quotazione riservata dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare ai negozi. Il giudice romano ritiene che sia corretto applicare il valore medio delle quotazioni dell'OMI previsto per i laboratori. Si giunge in questo modo a una certa valutazione del bene immobile. Sennonché la S.n.c., che è stata convenuta dal socio, esercita una domanda riconvenzionale. La società contesta al socio recedente di essere stato amministratore della medesima S.n.c. e di avere posto in essere atti di *mala gestio*. In particolare, risulta che il socio-amministratore non aveva pagato una serie di imposte e tasse della società, generando maggiori oneri a carico della S.n.c. per interessi, sanzioni e spese: la cattiva gestione ha causato un danno alla società. Sussistono dunque un credito del socio nei confronti della S.n.c., ma altresì un controcredito della S.n.c. nei confronti del socio. Fra i 2 crediti opera la compensazione. In conclusione, la società viene condannata a pagare al socio il controvalore della partecipazione, detraendo però le somme dovute dal socio a titolo di risarcimento del danno.

Il Tribunale di Venezia ha esaminato una richiesta di sequestro volta a bloccare il patrimonio della società, al fine di versare quanto dovuto agli eredi di uno dei soci che era morto<sup>[10]</sup>. La società coinvolta è una S.a.s., che presenta 2 soli soci. Uno dei soci muore lasciando come eredi la moglie e 2 figli. Gli eredi chiedono alla società la liquidazione della quota. Dal momento che non viene effettuato alcun pagamento volontario da parte della S.a.s., gli eredi chiedono il sequestro conservativo del patrimonio della società. Viene disposta una consulenza tecnica d'ufficio che valorizza la partecipazione sociale in una forchetta tra 489.500 e 713.000 euro, a seconda del regime fiscale applicabile alle plusvalenze. L'ordinanza rileva che l'unico modo di pagare gli eredi è quello di vendere i beni sociali (si tratta di immobili), vendita che però porterebbe a una tassazione. Il consulente tecnico d'ufficio ha stimato il valore della partecipazione prospettando 3 scenari, a seconda della fiscalità applicabile – in caso di cessione degli immobili – sulla plusvalenza generata dalla differenza tra il prezzo di vendita e il valore contabile del cespite, variabile, a seconda delle decisioni assunte dalla società, da un'imposizione fiscale del 40% per l'ipotesi di tassazione ordinaria a una tassazione del 12% per l'ipotesi di tassazione agevolata. Tra i vari scenari rappresentati dal consulente tecnico, il giudice veneziano segue quello che ipotizza una tassazione agevolata delle plusvalenze nella misura del 12%, in quanto regime più favorevole alla società e ai soci e, in quanto tale, da preferire al regime ordinario, nell'ottica di valorizzazione del



patrimonio sociale. Detto importo viene aumentato del 50%, come è usuale in caso di sequestro. In conclusione, il Tribunale di Venezia autorizza il sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e dei crediti della S.a.s.

Dal canto suo (e per terminare le osservazioni concernenti i beni immobili), la Corte di Cassazione ha stabilito che – ai fini della liquidazione della quota del socio che intenda recedere da una società – non può tenersi conto del valore derivante dalla detenzione da parte della stessa società, in forza di comodato senza specificazione di durata, di immobili appartenenti a un socio, trattandosi di disponibilità revocabile *ad nutum* dal proprietario concedente e dunque di titolo inidoneo a proiettare nel futuro tale utilità; né può attribuirsi valore al godimento di detti beni avvenuto nel passato, in quanto esso concreta un'utilità ormai consumata, la quale non concorre a determinare la situazione patrimoniale della società nell'attualità<sup>[11]</sup>.

### **Il pagamento della liquidazione al socio uscente**

L'ultima disposizione sulla procedura di liquidazione a favore del socio recedente è costituita dal comma 4 dell'art. 2289, c.c., secondo cui «*il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto*». Un conto è valutare la quota (redazione della situazione patrimoniale), un altro conto è pagare effettivamente il corrispettivo al socio. La legge pone un limite di tempo al fine di evitare tecniche dilatorie degli altri soci, volte a procrastinare eccessivamente l'esecuzione del pagamento. La previsione di un termine di 6 mesi serve, peraltro, anche a consentire alla società di avere tempo sufficiente per reperire le risorse per pagare il socio uscente.

Può anche capitare che il socio, pur avendo esercitato il recesso o essendo stato escluso, ritardi nel chiedere il pagamento della quota. Laddove passi troppo tempo, si potrebbe verificare la prescrizione del diritto del socio uscente. La Corte di Cassazione ha affrontato queste tematiche in un'ordinanza del 2022<sup>[12]</sup>. Secondo la Suprema Corte, l'art. 2289, c.c., prevede che la prestazione sia esigibile dal socio creditore alla scadenza del termine di 6 mesi dallo scioglimento del rapporto, sicché la prescrizione del diritto di credito avente tale oggetto decorre dallo spirare del suddetto termine semestrale. Durante il termine di 6 mesi, la società non è obbligata a pagare. L'obbligo di pagare sorge alla scadenza dei 6 mesi. È solo da questo momento che la società, se ritarda il pagamento, si trova in mora, e decorre il termine di prescrizione.

<sup>[1]</sup> Cass. n. 22539/2023.

<sup>[2]</sup> Cass. n. 16556/2020.

<sup>[3]</sup> Cass. n. 5449/2015.



<sup>[4]</sup> Cass. n. 26501/2022.

<sup>[5]</sup> Cass. n. 13163/2024.

<sup>[6]</sup> “*Corte di Appello di Napoli, 12 luglio 2022*”, in *Società*, n. 2/2023, pag. 147 ss., con nota di C. Mele.

<sup>[7]</sup> “*Tribunale di Nocera Inferiore, 13 maggio 2021*”, in *Giurisprudenza commerciale*, n. 2/2022, II, pag. 572 ss., con nota di L. Giannatiempo.

<sup>[8]</sup> Cass. n. 24769/2018. Si legga anche “*Tribunale di Milano, 22 febbraio 2016*”, in *giurisprudenzadelleimprese.it*, il quale si è occupato di recesso del socio accomandante da una S.a.s. Il giudice milanese riconosce che il socio receduto ha diritto di percepire una somma corrispondente al valore della quota da lui posseduta nella società convenuta. Il socio si era fatto preparare una perizia di parte che aveva valutato la quota 30.279 euro. Nella fase stragiudiziale, detta valutazione della quota non era stata oggetto di contestazioni e viene recepita dal Tribunale di Milano.

<sup>[9]</sup> “*Tribunale di Roma, 29 marzo 2024*”, in *dirittopratico.it*.

<sup>[10]</sup> “*Tribunale di Venezia, 20 marzo 2024*”, in *giurisprudenzadelleimprese.it*.

<sup>[11]</sup> Cass. n. 19321/2013.

<sup>[12]</sup> “*Cassazione n. 1200/2022*”, in *Giurisprudenza italiana*, n. 5/2022, pag. 1153 ss., con nota di R. Rivarò.

Si segnala che l'articolo è tratto da “[Bilancio, vigilanza e controlli](#)”.

## Contabilizzazione delle fatture ricevute da prestatori esteri

di Viviana Grippo

Convegno di aggiornamento

### Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

L'[art. 25, D.P.R. n. 600/1973](#), specifica che i **compensi e le altre somme sono corrisposte a soggetti non residenti** da parte di sostituti d'imposta deve **essere operata una ritenuta a titolo d'imposta** nella misura **del 30%**.

Il **sostituto** che si trova a dover gestire i compensi verso tali soggetti dovrà quindi:

- operare una **ritenuta a titolo d'imposta pari al 30%** del compenso stesso;
- versare tale ritenuta **entro il giorno 16 del mese successivo**;
- compilare la **Certificazione Unica**.

Tali adempimenti sono dovuti **a eccezione** dei casi in cui:

- la **prestazione sia svolta interamente all'estero**;
- i **compensi** siano **corrisposti a stabili organizzazioni in Italia** di soggetti non residenti, ai quali si applica a titolo di acconto **la ritenuta nella misura del 20%**, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo occasionale di importo **inferiore a 25,82 euro corrisposti da enti pubblici** e enti privati non commerciali.

Dal **punto di vista contabile**, la rilevazione della fattura avverrà come segue e si dovrà tener conto del fatto che in talune fattispecie la stessa andrà integrata i fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Di seguito si ipotizza un **compenso del valore pari a 5.000 euro**.

Diversi	a	Diversi	6.100,00
Consulenze professionali (CE)		5.000,00	
Iva ns credito (SP)		1.100,00	
	a	Iva ns debito (SP)	1.100,00
	a	Fornitore X (SP)	5.000,00
Fornitore X (SP)	a	Diversi	5.000,00
	a	Banca c/c (SP)	3.500,00

	a	Erario c/ritenute da versare (SP)	1.500,00	
Erario c/ritenute da versare (SP)	a	Banca c/c (SP)		1.500,00

Occorre ricordare che la **ritenuta può essere omessa**, qualora trovi applicazione, al caso in esame, **apposita convenzione contro le doppie imposizioni**, se questa prevede che le imprese e i professionisti **possano essere tassati in Italia solamente in presenza di una stabile organizzazione**, fattispecie **non realizzata nel caso di servizi occasionali** svolti nel nostro paese.

Oltre agli adempimenti sopra indicati occorrerà anche prevedere la **compilazione del Modello 770**.

Il **quadro SY, sezione IV**, deve essere compilato nel caso in cui siano stati **corrisposti compensi a soggetti privi del codice fiscale italiano**, per i quali non è prevista la trasmissione della Certificazione Unica. Per ciascun percipiente sarà necessario riportare:

- i **dati anagrafici**;
- la **residenza estera**;
- i **dati fiscali**.

facendo riferimento, per la compilazione alle **istruzioni presenti nella Certificazione Unica del 2025**



Codice fiscale

Mod. N.

**Sezione IV**

Riservata  
al percipiente  
estero privo  
di codice fiscale

Cognome o denominazione 1		Nome 2		Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		Data di nascita 4 giorno mese anno		
Codice di identificazione fiscale estero 5		Località di residenza estera 6						
Via e numero civico 7						Codice Stato estero 8		
Causale 9	Ammontare lordo corrisposto 10	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 11		Altre somme non soggette a ritenuta 12		Imponibile 13		
Ritenute a titolo d'imposta 14		Ritenute sospese 15						

Le **somma delle ritenute** indicate nel campo 14, righe SY16 vanno riportate **nel Quadro SS:**



	SS1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)		1	
QUADRO SF					
	SS2	Ritenute 1	Ritenute sospese 2		
QUADRO SG	SS3	Ritenute a titolo d'acconto 1	Ritenute a titolo d'imposta 2	Imposte sostitutive 3	Imposta applicata 4
QUADRO SH	SS4	Ritenute 1	Ritenute 2	Ritenute 3	Ritenute 4
		Prelievi 6	Ritenute 7	Ritenute 8	Ritenute 5
QUADRO SI	SS5	Ritenute utili 1			
QUADRO SK	SS6	Ritenute 1	Imposte sostitutive 2		
QUADRO SL	SS7	Ritenute 1	Ritenute 2		
QUADRO SM	SS8	Ritenute 1			
QUADRO SP	SS9	Ritenute prospetto A 1			
QUADRO SY	SS10	Ritenute 1	Ritenute 2		

## ***Frode carosello: amministratori legittimati all'impugnazione del sequestro sulla società filtro***

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

**Istituti deflattivi, accertamento e contenzioso dopo la delega fiscale**

Scopri di più

La **frode carosello** è una delle forme più diffuse di **evasione IVA**. Si chiama così perché **le operazioni si muovono in cerchio** e possono teoricamente **ripetersi all'infinito**. Il meccanismo ruota intorno a una **società cartiera**, detta anche società-filtro o "missing trader". Questa società ha **caratteristiche precise**:

- è un soggetto "di carta", **senza struttura reale né patrimonio**;
- serve solo a **emettere e ricevere fatture**;
- ha **vita breve**, spesso chiude e **riapre con una nuova partita IVA** per sfuggire ai controlli.

In pratica, accade che la società cartiera acquisti beni **senza versare l'IVA**. Rivende gli stessi beni applicando l'IVA, ma **incassa l'imposta e non la versa allo Stato**. Grazie a questo "**salto d'imposta**", quindi, la cartiera può **vendere a prezzi più bassi** della concorrenza, **attirando clienti**.

Nella catena possono esserci anche altre **società "filtro"**, che rendono **più difficile ricostruire i passaggi** e tracciano solo formalmente il flusso dei beni. Il risultato, comunque, è che **la cartiera trattiene l'IVA incassata e genera un guadagno illecito**. Altri soggetti della catena possono **compensare o chiedere a rimborso l'IVA pagata**, creando un **ulteriore danno per l'Erario**. Spesso i beni non si muovono nemmeno, ma restano fermi nei magazzini, al contrario delle fatture.

Come sottolineato più volte dall'Amministrazione finanziaria, queste società hanno **vita brevissima**. Nascono per compiere poche **operazioni illecite** e poi scompaiono, **lasciando allo Stato un danno e rendendo difficile individuare i veri responsabili**.

In sintesi, la frode carosello vive della **società cartiera-filtro**, che è il perno del meccanismo, l'anello fragile, ma anche più sfuggente della catena.

Sul tema, nel corso degli anni, si è sviluppato un intenso dibattito giurisprudenziale su una serie di questioni molto interessanti e di recente la **Cassazione, con sentenza n. 30437/2025**, è

intervenuta nuovamente sulla **legittimazione ad impugnare il sequestro sulla società-filtro**.

Nel caso di specie, una S.r.l., operante nel **settore della commercializzazione di carburanti**, è stata qualificata dai giudici come una **società-filtro** o “**apparato fittizio**”, interposta tra società cartiere e il destinatario finale, con il compito di **schermare i reali beneficiari della frode**.

Secondo l'accusa, gli indagati (**1 amministratore di diritto e 2 amministratori di fatto**) avevano utilizzato la società per fatturare **operazioni inesistenti**, accumulando un profitto illecito quantificato in circa 1 milione di euro. Il Pubblico ministero aveva disposto d'urgenza il **sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di tale somma, eseguito sui conti correnti della società**.

La questione controversa concerneva la **legittimazione all'impugnazione** del sequestro. Il Tribunale di Firenze aveva dichiarato **inammissibili i ricorsi degli indagati**, sostenendo che i beni sequestrati appartenevano formalmente alla società e che, quindi, solo questa avrebbe potuto agire per la restituzione.

La difesa, invece, ha sostenuto che la società fosse solo uno **schermo fittizio** e che, di fatto, i **beni fossero nella disponibilità degli indagati stessi**. Pertanto, anche questi ultimi avevano **interesse e legittimazione ad agire contro il sequestro**.

Ebbene, la Corte di cassazione ha accolto i ricorsi degli indagati, affermando alcuni principi molto importanti. Prima di tutto, ha richiamato l'**art. 322, c.p.p.**, secondo cui **possono impugnare il sequestro l'imputato**, la persona cui **sono stati sequestrati i beni** e chi avrebbe diritto alla loro restituzione. Oltre alla **legittimazione astratta**, essa ha evidenziato la necessità di un **interesse effettivo e concreto**, collegato alla possibilità di **ottenere la restituzione del bene**.

Poi, la suprema Corte ha osservato che, quando la persona giuridica è **priva di autonomia** e agisce solo come **schermo dell'amministratore**, i beni formalmente intestati alla società restano nella **disponibilità sostanziale delle persone fisiche** che la controllano.

Inoltre, veniva sottolineato che, nel caso concreto, non si trattava di un **sequestro diretto sul profitto del reato** incamerato dalla società, ma di un **sequestro per equivalente** finalizzato a colpire beni nella disponibilità effettiva degli indagati.

Sulla scorta di tali argomentazioni, la Cassazione ha concluso che la società dedita alla commercializzazione di carburanti fosse un mero “**apparato fittizio**” e, pertanto, **gli indagati avevano titolo a impugnare il sequestro delle somme, pur se formalmente intestate alla società**.

Tale pronuncia, da un lato, conferma che **possono essere aggrediti i beni intestati a società-filtro**, trattandosi in realtà di patrimoni nella disponibilità degli indagati e, dall'altro, offre a questi ultimi una **chance di difesa**, consentendo loro di **impugnare i sequestri disposti sui conti**





**societari.**

In un'ottica difensiva, quindi, sarà cruciale dimostrare se la società è **realmente autonoma o un semplice apparato fittizio**; il **confine tra legittimazione della persona fisica** e della società sarà **valutato caso per caso**, in base alla sostanza economica delle operazioni e **non solo alle apparenze formali**.

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

## ***I conferimenti di studi professionali non regolamentati dal sistema ordinistico***

di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

### **Reddito di lavoro autonomo: novità e conferme**

Scopri di più

La **costituzione di uno studio associato** è ancora possibile oggi, dopo che la normativa – che ha introdotto le STP nel nostro ordinamento societario – ha abrogato la disciplina della Legge n. 1815/1939? E ancora, oggi è possibile costituire realtà associate professionali cui **partecipano soggetti non iscritti in Ordini o Albi**? E se la risposta a queste domande fosse positiva, quali sono le **implicazioni fiscali**, laddove **2 singoli professionisti conferiscano la propria attività in uno studio associato**?

La risposta a tali interrogativi è oggi sempre più cogente, vista la **diffusione di nuove professioni** per le quali **non è previsto un Ordine professionale**, quali le figure di **web manager o influencer** per citare alcune professioni emergenti, ma anche **amministratori di condominio**, che da sempre svolgono un ruolo centrale nella gestione di agglomerati abitativi.

In primo luogo, occorre chiarire quale sia la portata della abrogazione della Legge n. 1815/1939; norma, ricordiamolo, che **vietava l'esercizio di attività di lavoro autonomo in forma societaria**, tranne che si trattasse di **studio associato**. La norma si rivolgeva alle **attività professionali** il cui esercizio era (ed è) **regolamentato in Ordini e Albi** e vietava la partecipazione a tali enti collettivi di soggetti non iscritti in Ordini o Albi. L'abrogazione di detta normativa non comporta, come si potrebbe fraintendere, **l'impossibilità di costituire studi associati dopo il 2011**, bensì, al contrario, l'abrogazione in questione rimuove gli ostacoli a esercitare attività professionali in forma associata. Peraltro, la sopravvivenza degli studi associati è esplicitata nell'[art. 10, comma 9, Legge n. 183/2011](#), che afferma la vigenza di: «... **associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge** ...».

Inoltre, dopo l'abrogazione della normativa del 1939, appare ancor più chiara la **natura di società semplice che assume lo studio associato "tradizionale"** partecipato da soggetti iscritti in Ordini o Albi (in questo senso, lo studio n.224/2014 del Notariato, par. 10).

E per i **soggetti non iscritti in Albi o Ordini**, quali appunto web manager, influencer e soprattutto per le realtà associate degli amministratori di condominio, **quale è lo stato**

dell'arte oggi? Al riguardo, va rimarcato che l'[art. 1, comma 5, Legge n. 4/2013](#), consente l'esercizio "in forma associata, societaria, cooperativa" delle **professioni non organizzate in ordini o collegi**. Tale esplicita ammissione normativa, citando espressamente la forma associata, non può che **riferirsi allo "studio associato" assimilato alla società semplice**, distinto dalla "forma societaria" che non può che alludere alle società commerciali di persone o di capitali. Al riguardo, ricordiamo che, il [comma 3, del citato art. 1](#), obbliga il **prestatore a contraddistinguere** «... *la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge*», prevedendo, altresì, **sanzioni non trascurabili per chi omette tale prescrizione**.

Quindi, proviamo a immaginare **2 amministratori di condominio** che intendano **conferire la propria attività professionale in uno studio associato**, oppure **in una società**, entrambe costituite ai sensi della Legge n. 4/2013.

Nel caso di **conferimento in società commerciale**, è evidente che non può trovare applicazione il **regime di neutralità** che l'[art. 177-bis, TUIR](#) accorda ai **conferimenti in realtà societarie regolamentate** nel sistema ordinistico. In tal caso, non può che concludersi che l'operazione non è fiscalmente neutrale, bensì realizzativa, come del resto ha sostenuto l'[interpello n. 107/E/2018](#). Il tema delicato, in questo caso, si sposta sulla **imponibilità o meno della plusvalenza** relativa al valore della clientela; **imponibilità** che era stata **esclusa da una presa di posizione del CNDCEC del settembre 2020**, motivata dal fatto che nel conferimento di studio non vi è **monetizzazione a vantaggio del conferente**, ma, a quanto risulta, **tale posizione non è mai stata avallata dall'Agenzia delle Entrate**.

Lo scenario cambia per i **conferimenti di studio professionale** che restano nel perimetro del reddito da lavoro autonomo, ad esempio, i **2 amministratori di condominio** che **conferiscono la propria attività professionale in uno studio associato, società semplice**. Al riguardo va sottolineato che l'[art. 177-bis, comma 2, lett. b\), TUIR](#), prevede il **regime di neutralità del conferimento in associazioni o società semplice**, di cui all'[art. 5, TUIR](#), senza riprendere, quale conditio *sine qua non*, il presupposto della regolamentazione nel sistema ordinistico. Questa omessa citazione (del sistema ordinistico) può significare che il mantenimento del reddito di lavoro autonomo **permette di applicare la neutralità**, di cui all'[art. 177-bis, TUIR](#), anche ai **conferimenti in associazioni tra professionisti**, di cui alla Legge n. 4/2013. Del resto, già prima dell'avvento dell'[art. 177-bis, TUIR](#), la prassi dell'Agenzia delle Entrate ([risoluzione n. 177/E/2009](#)) aveva già sottratto il **conferimento di singolo studio individuale in studio associato/società semplice**, dal perimetro delle operazioni realizzative, dichiarandola operazione neutrale sotto il profilo fiscale. Vero è che i protagonisti di quell'interpello erano un avvocato e un commercialista, ma nella risposta dell'Agenzia delle Entrate **non emerge in alcun punto che la neutralità è condizionata dall'appartenenza ad Albi o Ordini**, bensì essa è condizionata alla **circostanza di non abbandonare il perimetro del reddito da lavoro autonomo**; reddito da lavoro autonomo che viene applicato sia alla determinazione del **reddito del singolo professionista sia dello studio associato**.

Semmai, si può dire che, ove la tesi qui esposta (cioè che l'[art. 177-bis, TUIR](#), si applica anche

ai conferimenti in società semplici di professionisti non ordinistici) sia condivisa, si può affermare che dai conferimenti eseguiti dal 1° gennaio 2025 in poi **non è più necessario rispettare quella clausola statutaria** che la citata risoluzione segnalava come condizione per la neutralità fiscale e, cioè, che lo statuto dello studio associato **escludesse la possibilità di recesso del socio conferente** previa corresponsione di denaro. Questa condizione non emerge, infatti, nel testo dell'[art. 177-bis, TUIR](#), mentre sotto il profilo delle imposte indirette sembra di poter dire che la cessione/conferimento di studio professionale sia escluso da IVA, ai sensi del novellato [art. 2, comma 3, lett. b\), D.P.R. n. 633/1972](#). Ciò vale per le operazioni che hanno per oggetto **complessi unitari di attività materiali e immateriali** organizzati per l'esercizio di attività professionali, a **prescindere dal fatto che si parli di professioni regolamentate in Albi/Ordini, o meno**.

**ACCERTAMENTO**

## ***Nei primi recuperi superbonus, sanzioni ai contribuenti nella misura del 100%***

di **Silvio Rivetti**

Seminario di specializzazione

### **Controlli fiscali in tema di superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta**

Scopri di più

I primi recuperi che l'Agenzia delle Entrate sta effettuando dei crediti fiscali superbonus che sono stati **oggetto di cessione del credito o sconto in fattura**, ai sensi dell'[art. 121, D.L. n. 34/2020](#), e di cui gli uffici finanziari sostengono **l'inesistenza a causa di presunte irregolarità contenute nelle asseverazioni tecniche**, o di **vizi dell'operato delle imprese fornitrici**, si caratterizzano per vedere irrogati, ai malcapitati contribuenti, **carichi sanzionatori di specifica rilevanza**, sulla cui legittimità e correttezza **appare opportuno interrogarsi**.

In tema, è bene ricordare che, per effetto del combinato disposto dell'[art. 1, commi da 31 a 36, Legge n. 234/2021](#) (Legge di bilancio 2022), e dell'[art. 121, commi 5 e 6, D.L. n. 34/2020](#), qualora l'Agenzia delle Entrate accerti la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alle detrazioni d'imposta di cui all'[art. 121, D.L. n. 34/2020](#), quest'ultima procede a recuperare **l'importo corrispondente alla detrazione non spettante** nei confronti dei **contribuenti** che, ai sensi del [comma 1 dell'art. 121](#) stesso, hanno **sostenuto le spese agevolabili** e hanno fruito dei **vantaggi fiscali** loro spettanti **per mezzo delle opzioni alternative** di cessione del credito o di sconto in fattura.

Ferma l'utilizzabilità, da parte degli uffici, ai fini dei predetti recuperi, dell'atto di recupero crediti, di cui all'[art. 38-bis, D.P.R. n. 600/1973](#), come previsto sia dall'[art. 1, comma 32, Legge di bilancio 2022](#), sia dallo stesso [art. 38-bis, comma 1, lett. g\)](#) – ove si prevede espressamente che **gli atti di recupero crediti si applicano anche per il recupero di tasse**, imposte e importi non versati relativamente alle agevolazioni fiscali indebitamente fruiti, nonché alle **cessioni di crediti di imposta effettuate in mancanza dei requisiti** – è da dire, venendo al tema di sanzione, che il già citato [comma 5 dell'art. 121, D.L. n. 34/2020](#), dispone come il contenuto delle contestazioni a **carico dei contribuenti sia costituito non solo dalla ripresa dagli importi corrispondenti alle detrazioni non spettanti**, come detto sopra, ma anche **dall'irrogazione delle sanzioni** di cui, genericamente, all'[art. 13, D.Lgs. n. 471/1997](#) (oltre agli interessi ex [art. 20, D.P.R. n. 602/1973](#)).

Ora, tenendo fermo tale genericissimo richiamo normativo all'[art. 13, D.Lgs. n. 471/1997](#) – la cui versione applicabile alle violazioni compiute ante 1° settembre 2024 **spazia dalla sanzione**

**minima del 30% per l'omesso versamento**, di cui al suo [comma 1](#), alla **sanzione massima dal 100 al 200% della misura dei crediti indebitamente spesi in compensazione** laddove inesistenti, di cui al suo **comma 5** – è da chiedersi se sia giustificata la linea interpretativa degli uffici, come si riscontra nei primi schemi d'atto comunicati, dell'irrogazione ai contribuenti delle sanzioni più severe del [comma 5 dell'art. 13](#), nella misura dal 100 al 200% degli importi di cui si contesta **l'omissione del versamento**, a seguito della compensazione con **crediti d'imposta assunti essere inesistenti**.

Il dubbio nasce dal fatto che, stando ai superiori principi cardine a cui ogni sistema giuridico sanzionatorio nazionale fa riferimento (tributario e non solo: si pensi alle sanzioni penali), di **legalità e tassatività dell'illecito e della conseguente risposta sanzionatoria** – ex [art. 25, comma 2, Costituzione](#), [art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997](#), e [art. 1, c.p.](#) – la **sanzione deve attenersi strettamente a un fatto illecito tipico e tipicizzato**, nonché colpire strettamente l'autore dello stesso; rilevando, se la sanzione è compresa tra un **minimo e un massimo e ai fini della determinazione della stessa**, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente, la sua condotta, la sua personalità, le **cause di non punibilità applicabili**. La sanzione tributaria si allinea integralmente a quanto sopra, **essendone scopo la persecuzione dell'autore della violazione puntuale**, con **intento afflittivo e dissuasivo**.

Ora, se la sanzione ex [art. 13, comma 5](#), colpisce il **fatto tipico dell'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti**, tale condotta non pare appartenere al contribuente che opta per la **cessione del credito o per lo sconto in fattura**, ma da un altro soggetto: segnatamente al cessionario, o al fornitore che ha concesso il contributo sotto forma di sconto, che **procede alla compensazione** ex [art. 17, D.Lgs. n. 241/1997](#).

Poiché non è il tipo di atto impositivo a trascinare con sé e determinare la misura della sanzione applicabile al contribuente, ma è semmai l'elemento oggettivo, ossia **l'effettiva condotta del soggetto agente**, a giustificare la punizione in concreto di quest'ultimo, può essere allora **utile richiamare quanto stabilito**, nella materia in analisi, dalla **Legge di bilancio 2022**, il cui [comma 32](#) prescrive, in relazione alle attività di controllo erariale avente a oggetto le agevolazioni ex [art. 121, D.L. n. 34/2020](#), che l'Agenzia delle Entrate procede con l'atto di recupero per il richiamo a tassazione di importi dovuti **e non versati**, compresi quelli relativi alle **cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti**; e il cui [comma 34](#) dispone che, sempre col medesimo atto di recupero, sono irrogate ai contribuenti le sanzioni previste dalle singole norme vigenti **per le violazioni commesse**.


Allora, se l'oggetto del recupero a tassazione di cui si discute è **un importo economico che doveva dirsi dovuto all'Erario da parte del singolo contribuente che ha sostenuto le spese agevolabili**, e non è stato versato, allora sembra doversi necessariamente ricadere, nella prospettiva sanzionatoria a carico di quest'ultimo, **nell'ambito di operatività dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997**, che punisce la violazione dell'unico obbligo gravante sul contribuente medesimo, **quello del versamento del quantum**, risultato scorrettamente eliso per via della **cessione del corrispondente credito**, anche per mezzo dello sconto: con la conseguente **applicabilità della sanzione del 30% del relativo importo** (per le violazioni

commesse ante 1° settembre 2024).



## ***Master AI Manager: diventa lo specialista in AI dello Studio del Commercialista***

di Milena Montanari



### **Un percorso per guidare l'evoluzione digitale**

Il Master AI Manager dello Studio del Commercialista, organizzato da Euroconference e TeamSystem, ha un obiettivo preciso: **formare professionisti capaci di diventare i veri specialisti in Intelligenza Artificiale all'interno dello Studio**. Una figura strategica che sappia orientarsi tra le tecnologie disponibili, selezionare gli strumenti giusti e integrarli nei processi quotidiani per generare efficienza e valore.

### **Un approccio pratico e immediatamente applicabile**

Il percorso si articola in 9 incontri, **dal 1° ottobre al 26 novembre 2025**, con sessioni laboratoriali basate su casi d'uso reali e sull'impiego delle soluzioni TeamSystem.

Ogni appuntamento affronta **temi concreti**: dai principi base dell'AI e delle tecniche di prompt engineering all'estrazione di informazioni da testi, grafici e documenti; dall'automazione dei processi contabili alla ricerca normativa avanzata e alla costruzione di repository di conoscenza interna; dall'uso dell'AI per l'analisi di bilancio e la reportistica professionale fino alla progettazione di sistemi intelligenti personalizzati. Uno spazio specifico è dedicato al nuovo AI Act e alle regole di compliance, per arrivare infine alla gestione del cambiamento organizzativo e della trasformazione digitale nello Studio.

Il Master non si limita quindi a trasmettere nozioni ma accompagna i partecipanti in un percorso operativo che consente inoltre di maturare 27 crediti formativi validi per i Dottori commercialisti.

### **Relatori d'eccezione**

Il valore del programma è garantito da una faculty di grande esperienza:

- **Diego Barberi, Robert Braga e Stefano Dovie**, Dottori commercialisti con una forte specializzazione nei processi di digitalizzazione degli Studi;
- **Alessandro Bruno**, Professore associato di Informatica, esperto in sistemi di Intelligenza Artificiale;
- **Mauro Festa**, Avvocato e partner di Cernelutti Law Firm, che offrirà un approfondimento sugli aspetti legali e deontologici dell'uso dell'AI.

### Perché partecipare

Partecipare al Master significa acquisire strumenti e competenze che vanno ben oltre l'uso tecnico dell'AI. Significa imparare a **guidare lo Studio nella sua evoluzione digitale**, diventare il punto di riferimento interno per colleghi e collaboratori, e saper proporre ai clienti servizi innovativi e ad alto valore aggiunto.

Chi frequenta il Master non si limita a conoscere le tecnologie, ma sviluppa una visione strategica che consente di **trasformare le opportunità dell'Intelligenza Artificiale in un vantaggio competitivo concreto** e duraturo per il proprio Studio.

Approfondisci e iscriviti [cliccando qui](#)!